



SENT. N. _____

CRON.N. _____

R.G. N. 276/03

REP. N. _____

Spedita il: 03.06.2003

Depositata il: _____

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA
Dott. RAFFAELLO PICCI

Della II sezione civile ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 276/03 Ruolo Generale promossa

D A:

.....

ATTORE

C O N T R O

REGIONE EMILIA-ROMAGNA,

in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore
rappresentata e difesa in giudizio, come da delibera della Giunta regionale n. 139 del
10,02.2003, dall'Avv. Marina Michelessi e dall'Avv. Giuseppe Guaragnella, funzionari
dipendenti della stessa Regione Emilia-Romagna in servizio presso l'Ufficio legale, con sede

OGGETTO: eccezione pregiudiziale di carenza di legittimazione passiva della convenuta Regione Emilia-Romagna

CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE sulla eccezione pregiudiziale di carenza di legittimazione passiva della convenuta Regione Emilia-Romagna:

Chiede che la Regione Emilia-Romagna sia dichiarato l'unico legittimato passivo. Con favore delle spese, competenze *et* onorari del presente giudizio, oltre il 10% ex art. 15 L.P., l'Iva e C.p.a. come per legge.

CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA REGIONE EMILIA-ROMAGNA sulla stessa eccezione pregiudiziale:

“Voglia codesto Ill.^{mo} Giudice di Pace:

nel merito, in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Regione Emilia-Romagna per i motivi espressi in narrativa.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre contributo forfettario ex art. 15 L.P.”

SVOLGIMENTO DELLA CAUSA

Con atto di citazione notificato in data 20.01.2003 Il Sig..... conveniva in giudizio la Regione Emilia-Romagna, chiedendone la condanna al pagamento di €2.699,33 a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla propria auto a seguito della collisione con un cinghiale avvenuta il 02.04.2002 in località San Martino, presso Zola Predosa (Bologna).

La Regione Emilia Romagna, costituitasi in giudizio, eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza per valore del Giudice di Pace, rilevando che il caso in esame non rientra fra quelli cui si applica il limite di L. 30.000.000 di cui all'art. 7, 2° comma, c.p.c., non trattandosi, nella fattispecie, di “*danno prodotto dalla circolazione di veicoli*”. In proposito, tuttavia, l'attore dichiarava in prima udienza di contenere la propria richiesta entro i limiti di competenza per valore del Giudice di Pace

Inoltre, la Regione Emilia-Romagna eccepiva, sempre in via pregiudiziale, il proprio difetto di legittimazione passiva, escludendo che, in base alla vigente normativa in materia, possa ravvisarsi alcuna responsabilità della stessa Regione per danni causati da animali selvatici e

richiamandosi ad alcune disposizioni di legge in base alle quali tale responsabilità potrebbe se mai essere attribuita alla Provincia di Bologna.

L'attore, peraltro, replicava che la Provincia, interpellata con lettera del 09.09.2002, declinava ogni responsabilità in ordine a quanto accaduto, ritenendone se mai responsabile il Comune di Zola Predosa, il quale però, a sua volta, con raccomandata del 13.11.2002, esprimeva avviso nettamente contrario.

All'udienza del 03.06.2003 venivano precisate le conclusioni sulla eccezione pregiudiziale di cui sopra, nel senso anzidetto, e la causa veniva trattenuta in decisione su tale eccezione pregiudiziale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione proposta dalla Regione Emilia-Romagna è fondata e deve essere accolta.

Si osserva, in proposito, che, come posto in luce nella sentenza del Tribunale di Bologna n. 1050/2000 del 01.03.2000, la cui tesi è condivisa da varia giurisprudenza (sentenza del Tribunale di Parma in data 27.10.2000, n. 790, e sentenze di vari Giudici di Pace citate da parte convenuta), l'art. 14 della legge 08.06.1990, n.142, conferisce alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone di interesse intercomunale o l'intero territorio provinciale nei settori, tra l'altro, a norma dei paragrafi di cui alle lettere e) ed f), della protezione della flora e della fauna, dei parchi e delle riserve naturali, nonché della caccia e pesca nelle acque interne. A tale disposizione ha fatto seguito la legge 11.02.1992, n. 157, che, abrogando sul punto la legge 27.12.1977, n. 968, ha confermato l'appartenenza della fauna selvatica al patrimonio indisponibile dello Stato e la competenza della Regione ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie di fauna selvatica ed ha espressamente statuito (art. 1) che le Province attuano la disciplina regionale così emanata. L'art. 9 della stessa legge ha poi attribuito alle Regioni funzioni amministrative di programmazione e coordinamento, nonché compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi, ed alle Province funzioni amministrative in materia di caccia e di **protezione della fauna**.

Come ribadito nella predetta sentenza del Tribunale di Bologna, la Regione Emilia-Romagna, nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalle predette leggi dello Stato, secondo quanto previsto dall'art. 117 della Costituzione – il quale annovera la caccia fra le materie in cui le Regioni possono emanare proprie norme legislative e, quindi, la protezione della fauna oggetto dell'attività venatoria – ha emanato la legge regionale 15.02.1992, n. 8, concernente *“Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria”*.

Con tale legge (artt. 1, 2 e 3) vengono confermate le funzioni regionali di indirizzo, coordinamento e programmazione sancite dalle norme statali e, nel contempo, in collegamento con i citati artt. 14 della legge 08.06.1990, n.142 ed artt. 1 e 9 della legge 11.02.1992, n. 157, vengono assegnati alle Province compiti diretti di valorizzazione ambientale e faunistica, con particolare riferimento “*alla creazione e gestione degli habitat, alla tutela e ripristino degli habitat naturali, alla salvaguardia e incremento della fauna selvatica*” (art. 12), funzioni di “*controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia*” (tranne nei parchi e nelle riserva naturali) (art. 16) ed altri compiti di vigilanza in materia venatoria e di “*immissioni, cattura, destinazione della selvaggina a scopo di ripopolamento*” (art. 27). Il regolamento regionale del 10.04.1995, n. 65, concernente la gestione faunistico-venatoria degli ungulati in Emilia-Romagna, ha precisato ulteriormente i compiti gravanti sugli enti incaricati della concreta gestione della materia, ovvero le Province e gli “Ambiti Territoriale di Caccia” (artt. 2 e 3).

Ora, mentre qualche dubbio può sorgere circa l’esclusione o meno della responsabilità delle Regioni in materia di danni provocati da animali selvatici in base alle norme statali, come rilevato nel commento del Ronco alla sentenza del Giudice di Pace di Torino del 08.03.2001 prodotto dall’attore, è chiaro che tale responsabilità non può sussistere nel caso della Regione Emilia-Romagna, alla stregua della legislazione regionale emanata in materia, che, come si è detto, entro i limiti dei principi generali stabiliti dalle leggi statali, ha meglio precisato l’ambito della competenza e delle funzioni della stessa Regione, delegando specificamente diversi compiti, e, quindi, le relative responsabilità alle Province.

Per questo motivo, per quanto concerne la giurisprudenza favorevole alla tesi dell’attore (peraltro non univoca), va considerato che non risulta applicabile alla fattispecie quanto deciso in materia di legittimazione passiva della Regione dalla sentenza di Cassazione del 13.12.1990, n. 13956, in quanto riferibile alla Regione Molise, la quale ha, per propria scelta, accentrato su di sé quella funzione di gestione e controllo che la Regione Emilia-Romagna ha delegato alle Province.

D’altronde, neppure risulta invocabile nel caso in esame la giurisprudenza formatasi sulla base della legge 27.12.1977, n. 968, alla stregua delle modifiche introdotte dalla legislazione successiva nella materia in esame.

È opportuno aggiungere che la Regione Emilia-Romagna non è proprietaria della strada lungo la quale si è verificato l’incidente, per cui neppure sotto questo aspetto può essere ritenuta responsabile dell’accaduto.

Pertanto, in accoglimento dell'eccezione relativa alla carenza della propria legittimazione passiva sollevata dalla Regione Emilia-Romagna in via pregiudiziale, la richiesta di risarcimento dei danni proposta dal Sig. nei confronti della stessa Regione deve essere respinta.

Data la complessità della materia, si ritiene vi siano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Bologna, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa proposta dal Sig. contro la REGIONE EMILIA-ROMAGNA, definitivamente pronunciando fra le parti,

così decide:

- a) dichiara la carenza di legittimazione passiva della REGIONE EMILIA-ROMAGNA, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, e, conseguentemente, respinge la richiesta di risarcimento dei danni, proposta dal Sig..... nei confronti della stessa REGIONE EMILIA-ROMAGNA, subiti dalla propria auto a seguito della collisione con un cinghiale avvenuta il 02.04.2002 in località San Martino, presso Zola Predosa (Bologna);
- b) dispone la compensazione delle spese di giudizio.

Così deciso in Bologna, il 25.09.2003

Il Giudice di Pace

Il Cancelliere

Dr.Raffaello Picci

.....

Depositata in Cancelleria

Il